Roma, 29.11.2021

Spett.le

Fondazione "Organismo di Mediazione Forense di Roma"

PEC: segreteria@pec.mediazioneforenseroma.it

Per conoscenza:

Al Sig. Presidente

Del Tribunale di Roma

PEC: prot.tribunale.roma@giustiziacert.it

e

Al Consiglio dell'Ordine

degli Avvocati di Roma

PEC: consiglio@ordineavvocatiroma.org

Oggetto: segnalazione inaccessibilità dei locali designati alla mediazione giudiziaria

Con la presente il sottoscritto Avv. Dario Dongo, nella qualità di presidente dell'associazione Égalité onlus, con sede in Roma, Lungotevere di Pietra Papa 111, intende presentare alla Vostra attenzione la grave situazione di inaccessibilità dei locali ufficialmente designati alla mediazione giudiziaria, collocati in Via Attilio Regolo, 12/D (sc. A - II piano) 00192 – Roma.

In data odierna, il sottoscritto ha potuto constatare personalmente l'impossibilità di accedere al locale suddetto a causa delle ridotte dimensioni dell'ascensore, le quali impediscono la fruizione del servizio ai soggetti che siano dotati di una sedia a rotelle. La situazione, gravemente discriminatoria nei confronti dei soggetti con disabilità, oltre a porsi in violazione della Costituzione della Repubblica italiana (articoli 2 e 3), contrasta con la disciplina nazionale predisposta in materia di superamento delle barriere architettoniche e tutela dei diritti delle persone con disabilità:

- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, prescrive l'eliminazione delle barriere architettoniche riguardanti gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, con esecuzione delle opere edilizie suscettibili di eliminare l'accessibilità a tali edifici (art. 24).

- la legge 1.3.2006 n.67, al fine di garantire alle persone disabili il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali, offre specifica tutela nei riguardi dei comportamenti che determinino effetti di emarginazione o esclusione delle persone disabili dalle opportunità garantite alla generalità dei consociati, dando veste concreta al principio in base al quale non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.

- Il decreto legislativo 150 del 2011, all'art. 28, prescrive che '*il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti.*'

È pertanto necessario superare con urgenza la situazione odierna di inaccessibilità del locale designato alla mediazione giudiziaria.

***

In attesa di cortese quanto sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.

Avv. Dario Dongo

Égalité ONLUS